

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Edolo

Filiera Bosco Legno Energia in Alta Valle Camonica

COMMITTENTE: Consorzio Forestale Alta Valle Camonica

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI STRUTTURE PREFABBRICATE

Edolo, maggio 2026

IL TECNICO

Dott. Forestale Mario Tevini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 32, comma 2, dell'Allegato I.7, al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

PARTE amministrativa

Il presente capitolato recepisce la normativa vigente ed, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e le sue successive modificazioni (di seguito "Codice dei contratti").

Sommario

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto	6
Art. 3. Opzione	6
Art. 4. Categorie dei lavori	6
Art. 5. Durata, termini dell'appalto, cronoprogramma e programma esecutivo	6
SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	7
Art. 6. Sospensioni e Proroghe	7
Art. 7. Ultimazione della fornitura e gratuita manutenzione.....	7
Art. 8. Revisione dei prezzi.....	7
Art. 9. Modifiche contrattuali	7
SEZIONE 3 – PAGAMENTI, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	7
Art. 10. Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 11. Anticipazione del prezzo dei lavori	8
Art. 12. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	8
SEZIONE 4 - GARANZIE E ASSICURAZIONI	8
Art. 13. Garanzia definitiva ¹	8
Art. 14. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	10
SEZIONE 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione.....	10
Art. 16. Criteri Ambientali Minimi (CAM) e conformità agli standard sociali	11
Art. 17. Disposizioni in materia di gestione informativa digitale dell'appalto	11
Art. 18. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	11
Art. 19. Penali	13
Art. 20. Modalità di risoluzione delle controversie - accordo bonario e transazione.	14
Art. 21. Risoluzione del contratto	14
Art. 22. Clausola risolutiva espressa	16
Art. 23. Recesso	16
Art. 24. Clausola di forza maggiore.....	17
Art. 25. Danni per causa di forza maggiore	18

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica intende realizzare una Piattaforma Tecnologica per la Gestione delle Biomasse Forestali presso la propria sede operativa di Edolo (BS), in Via Generale Giuseppe Treboldi n. 77.

Gli interventi strutturali previsti comprendono:

- l'adeguamento ed ampliamento delle strutture esistenti;
- la creazione di un'ampia area destinata al deposito del legname;
- **la realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.).**

In particolare il nuovo capannone è situato sul lato sud-ovest dell'area, ha forma planimetrica a "L" ed è destinato a ospitare la centrale termica e il sito di lavorazione delle biomasse forestali, comprendente le linee di produzione di cippato calibrato essiccato e pellet, sarà realizzato parzialmente con strutture in cemento armato realizzato con opere in C.A.V.

Oggetto della presente Fornitura è la progettazione esecutiva, la fornitura ed il trasporto presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica a Edolo (BS) in via Generale Giuseppe Treboldi 77 delle strutture prefabbricate in C.A.V., necessarie alla realizzazione del nuovo capannone.

In particolare, il presente Appalto sarà essenzialmente costituito, nel rispetto del presente Capitolato e degli allegati di seguito indicati:

- progettazione costruttiva, tarando il layout sulla base dei vincoli, delle misure e delle disposizioni riportate della "tavola 3" e dalla valutazione progetto per attività a maggior rischio d'incendio D.P.R. 151 del 1.08.2011 depositato presso Comando Vigili del Fuoco di Brescia, presentato in data 04/07/2025 prot. 23541 e relativo parere favorevole rilasciato in data 28/08/2025 pratica n°78502. È onere dell'appaltatore effettuare il rilievo delle misure propedeutico alla definizione della progettazione costruttiva
- fornitura, trasporto e certificazione, degli elementi prefabbricati

In linea generale, il Committente prevede che la struttura oggetto di fornitura sia così definita:

- pilastri prefabbricati in C.A.V., spigoli smussati, finitura liscia su tre facce;
- Travi prefabbricate a sezione "L";
- Tegoli di copertura doppia "T" (TT) ad estradosso piano;
- Tamponamento in pannelli prefabbricati in C.A.V.
- Resistenza al fuoco conforme alla classe REI prevista dal progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 03.09.2025 (vedere par. 2.6).

2. Sono comprese nel presente appalto:

- Redazione degli elaborati di progetto delle strutture prefabbricate e la trasmissione al Committente dei dati tecnici necessari per la progettazione delle fondazioni.
- Progettazione statica dei prefabbricati corredata dalla relativa documentazione per la denuncia agli uffici competenti e produzione della "Relazione a produzione ultimata dei prefabbricati in stabilimento" a firma del Direttore Tecnico di produzione, che attesta la conformità dei componenti prefabbricati alla normativa antisismica e di progetto, allegando certificazioni dei materiali e dei controlli di qualità eseguiti durante la fabbricazione in stabilimento, per essere depositata agli enti competenti.
- Conformità delle strutture alla resistenza al fuoco, nel caso di verifica analitica relazione di calcolo conforme alla vigente normativa, mentre nel caso di impiego del metodo tabellare dichiarazione che i valori adottati sono in accordo con il D.M. 16.02.2007
- Trasporto e consegna delle strutture prefabbricate presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con oneri di carico/scarico a carico dell'appaltatore.

Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati, del progetto architettonico, del progetto antincendio:

Progetto vvf capannoni con impianti	
	Relazione tecnica
	Cartografia
	Pianta nuovo capannone
	Prospetti e sezioni nuovo capannone
	Individuazione piastre ed elementi radianti
	Valutazione progetto VVF Brescia
	Relazione Geologica, Geotecnica e Idrogeologica

Progetto preliminare	
	Cronoprogramma
TAV 01	Cartografia
TAV 02	Planimetria
TAV 03	Piante e prospetti
CSA I	Capitolato Speciale d'Appalto
CSA II	Capitolato Tecnico

3. Della documentazione di cui al comma 2 l'Appaltatore dichiara di aver preso piena e completa conoscenza.

4. L'esecuzione della fornitura e la consegna, è sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e la best practice. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'Art. 1374 del Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Codice dei Contratti.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L'importo dei lavori, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno valore o efficacia negoziale così come non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate nel progetto. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti e secondo le condizioni previste dal CSA.
3. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è pari a Euro 404.250,00 oltre I.V.A.
4. Trattandosi di una fornitura gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, poiché durante la fornitura non sono previste interferenze.

Art. 3. Opzione

1. Per l'affidamento in oggetto non sono previste opzioni ex Art. 120, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. L'appalto è una fornitura pertanto non sono presenti categorie di lavori pertanto il fornitore/appaltatore non dovrà essere in possesso dei requisiti di esecuzione e il possesso di attestazione SOA.

Art. 5. Durata, termini dell'appalto, cronoprogramma e programma esecutivo

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

I giorni utili per l'ultimazione dei lavori, di cui al comma 1, sono così suddivisi:

- 1.1 Aggiudicazione definitiva;
- 1.2 Sottoscrizione del contratto: in data che verrà comunicata dalla Committente, indicativamente dopo 35 giorni naturali consecutivi dall'aggiudicazione definitiva.
- 1.3 Entro **15** giorni naturali consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva consegna progetto esecutivo per approvazione;
- 1.4 Entro **20** giorni naturali consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, approvazione/note da parte del Committente;
- 1.5 Entro **90** giorni naturali consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, consegna dei prefabbricati.

Le penalità verranno calcolate dalla data fiale massima per la consegna, l'Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto dei termini riportati nel cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante

SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 6. Sospensioni e Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura motivata entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 6, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 5 giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 7. Ultimazione della fornitura e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.

Art. 8. Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi, come disciplinata dall'Art. 60 del Codice dei contratti, non si applica in quanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire in un tempo inferiore ai 365 giorni.

Art. 9. Modifiche contrattuali

1. Si potrà dare corso a modifiche contrattuali laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 120 del Codice dei Contratti e secondo le fattispecie ivi contemplate.

SEZIONE 3 – PAGAMENTI, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 10. Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il pagamento della fornitura è effettuato secondo le seguenti disposizioni:

- 50% alla consegna.
- 50% entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna.

Art. 11. Anticipazione del prezzo dei lavori

1. L'anticipazione, previa richiesta scritta dell'Appaltatore, verrà erogata alle condizioni di cui all'Art. 125 del Codice dei Contratti.

Art. 12. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'Art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'Art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'Art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'Art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - d) alla verifica del rispetto della normativa relativa alla patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

SEZIONE 4 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 13. Garanzia definitiva ¹

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le maggiorazioni previste dall'art. 117 c. 2. Tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, laumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 9. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, del Codice dei Contratti per la garanzia provvisoria ed esplicitate negli atti di gara. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto, ai sensi dell'art. 106 comma 8, quarto periodo, del 15 %, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo e terzo periodo, quando l'operatore possieda le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 (5%) – UNI EN ISO 9001 (5%) – UNI ISO 45001 (5%).
4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione Appaltante incamera la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento o dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20 per cento permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
12. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione o incrementata in caso di aumento degli importi contrattuali ad esclusione dell'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
13. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
14. Tale previsione non esclude la costituzione delle garanzie per l'anticipazione del prezzo e per il pagamento della rata di saldo.

Art. 14. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

SEZIONE 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati di progetto e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, l'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni vigenti in materia;
 - b) deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alla normativa vigente e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche.
- a) L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad adempiere a tutte gli adempimenti richiesti nel Capitolato Tecnico.

Art. 16. Criteri Ambientali Minimi (CAM) e conformità agli standard sociali

1. È onere dell'Appaltatore attuare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei criteri minimi ambientali in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; la comprova del rispetto delle prescrizioni in materia deve essere fornita dall'Appaltatore, il quale dovrà fornire e mettere a disposizione tutta la documentazione idonea e ritenuta necessaria dalla DL.
2. L'Appaltatore si impegna all'integrale applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e ss.mm.ii., come da «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», da presentare prima della stipula del contratto d'appalto.

Art. 17. Disposizioni in materia di gestione informativa digitale dell'appalto

1. L'Appaltatore non deve elaborare mediante il sistema di elaborazione e modellazione elettronica quanto previsto dal Capitolato Informativo di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312, e non deve mettere a disposizione, a sue spese, una piattaforma dedicata per la gestione digitale dei documenti dell'appalto.
2. Fatto salvo quanto sopra, trovano applicazione al presente contratto la disciplina dettata sul tema dagli Artt. 41, 43, 45, e 114 del D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti nonché quanto previsto dagli Allegati I.7, I.9 e II.14 del medesimo decreto.
3. L'Appaltatore deve elaborare il progetto esecutivo delle strutture in modelli editabili formato DWG, word, Excel

Art. 18. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) prima della fornitura, la consegna dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto al fine della approvazione da parte della DL e, qualora richiesti dalla stessa DL, la fornitura di campioni di materiale;
 - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove sui materiali ed impianti che verranno ordinate dalla DL nel rispetto della normativa vigente.
 - c) la messa a disposizione del personale operaio e tecnico, degli strumenti e dei mezzi necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli nonché

idonei alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;

- e) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore ritenga necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dello stesso eseguire le ulteriori indagini e prove;
2. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta

Art. 19. Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori e considerato l'interesse preminente della stazione appaltante al rispetto del termine finale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale relativo alla sola parte dei lavori, che nel caso specifico corrispondono alla fornitura.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui ai commi precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo:
3. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti;
4. nella ripresa dei lavori seguente al relativo verbale, rispetto alla data ivi fissata dalla DL;
5. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
6. nel rispetto dei termini intermedi previsti dal programma esecutivo dettagliato previsto dal presente CSA;
7. Le penali di cui al comma precedente sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. Le penali irrogate ai sensi del comma precedente, lettera d), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara (in caso di offerta tempo) come adeguato e ridotto sulla base dell'offerta tempo presentata dall'Appaltatore in fase di gara.
8. La DL segnala tempestivamente e dettagliatamente al RUP tutte le fattispecie di ritardo con la relativa quantificazione temporale in relazione all'esecuzione dei lavori e ne dispone la tempestiva annotazione sul giornale dei lavori di cui all'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, al fine della contestazione all'Appaltatore; sulla base delle predette segnalazioni, le penali sono applicate e contabilizzate nel SAL immediatamente successivo alla annotazione del ritardo sul giornale dei lavori e, da ultimo, in sede di conto finale.
9. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare le previsioni in materia di clausola risolutiva espressa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore alla penale massima applicabile.

10. L'irrogazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica in ogni caso l'applicazione, nei documenti contabili o in sede di collaudo, di decurtazioni e deprezzamenti per difformità e/o opere mal eseguite né il risarcimento del maggior danno per il ritardo, per fatto imputabile all'appaltatore.

Art. 20. Modalità di risoluzione delle controversie - accordo bonario e transazione.

1. Le controversie tra Stazione appaltante e Appaltatore devono essere gestite secondo le previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'Art. 210 del Codice dei contratti. Le interlocuzioni tra le parti devono avvenire in maniera scritta, mediante corrispondenza via posta elettronica certificata ovvero mail tra tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per ogni ruolo; in caso di riunioni tenute allo scopo di cui al presente comma, deve essere redatto apposito verbale riportante le interlocuzioni avvenute. La proposta di accordo bonario è formulata dal RUP con le modalità previste dai commi 5 e 6 del Codice dei Contratti. Qualora il RUP sia anche il Dirigente Responsabile del Settore competente, la proposta è trasmessa al solo Appaltatore per l'eventuale accettazione ai sensi dell'art. 210 comma 6 del Codice dei Contratti. Se la proposta è accettata dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante in persona del Dirigente Responsabile del Settore competente procede con determina all'approvazione dello schema di verbale di accordo bonario, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario è disposto nel termine di 60 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale da parte dell'Appaltatore e del Dirigente Responsabile.
2. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione secondo quanto previsto dall'Art. 212 del Codice dei contratti.
3. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, non definite tramite accordo bonario o transazione, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Inoltre, resta ferma la competenza del Collegio Consultivo Tecnico per quanto di competenza secondo le previsioni di cui all'allegato V.2 del Codice dei contratti.

Art. 21. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 2 e 4, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 1 e 3 del Codice dei contratti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e con il procedimento previsto dall'art. 10 All. II.14 del Codice dei Contratti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono grave inadempimento:

- a) la reiterata inottemperanza alle disposizioni della DL riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle prestazioni o alle ingiunzioni o diffide nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori attestata in relazioni della DL e/o del RUP;
 - c) l'inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; la gravità dell'inadempimento può derivare anche da più inadempimenti ripetuti nel tempo;
 - d) la sospensione dei lavori o la mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
 - f) il subappalto abusivo, l'associazione in partecipazione fuori dai casi previsti dall'art. 119 comma 18 del Codice dei Contratti, la cessione anche parziale del contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) la non rispondenza dei beni forniti e delle prestazioni svolte alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'Art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1 -bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.
 - k) per ogni altra causa prevista nel contratto e nel CSA.
4. Nel caso di ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni secondo le scadenze fissate nel programma esecutivo compreso il termine finale, il Direttore Lavori gli assegna un termine non inferiore, salvo caso d'urgenza, a 10 giorni. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora il ritardo non sia recuperato, il contratto è risolto con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Tuttavia, qualora
- il ritardo complessivamente accumulato rispetto alle singole scadenze del programma esecutivo sia superiore a 30 giorni, tenuto conto dell'interesse della Stazione Appaltante al rispetto del termine come dedotto in Premessa e nel precedente art. 5, si applica la disposizione in tema di clausola risolutiva espressa.
5. Fatta salva l'applicazione delle penali per il ritardo, l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e servizi affidato a terzi, come determinato in sede di liquidazione finale dei lavori e dei servizi dell'appalto risolto ai sensi dell'art. 122 comma 6 del Codice dei Contratti. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti nonché su qualunque

somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori e dei servizi eseguiti, fino a concorrenza dell'ammontare degli oneri e dei danni.

6. Si applicano i commi da 5 a 8 dell'art. 122 del Codice dei contratti nonché l'art. 10 dell'All. II.14 del medesimo Codice.

Art. 22. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 commi 1 e 2, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola e ferme restando le conseguenze dell'inadempimento come disciplinate dal precedente articolo, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata l'insussistenza originaria ovvero la perdita sopravvenuta di alcuno dei requisiti minimi generali di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, o dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste ai sensi del disciplinare di gara e del presente Capitolato Speciale;
- b) qualora la cauzione definitiva eventualmente escussa non sia reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Stazione appaltante;
- c) qualora, durante la vigenza del presente contratto venga meno la copertura dei rischi assicurativi dell'appaltatore;
- d) nel caso di inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
- e) qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore lavori per la consegna dei lavori;
- f) qualora l'appaltatore non consegni alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato dei lavori entro la data prevista per l'inizio dei lavori;
- g) qualora si verifichi un ritardo complessivamente superiore a 30 giorni nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze del programma esecutivo;
- h) qualora siano applicate penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- j) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dalla restante documentazione.

Art. 23. Recesso

1. Secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Trova inoltre applicazione la fattispecie di recesso di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice nel caso in cui, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti stessi.

Art. 24. Clausola di forza maggiore

1. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l'evento ("la Parte Interessata") provi:
 - a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Quando una parte non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell'inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al comma 1 siano soddisfatti sia per la parte che per il terzo.
3. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1:
 - a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
 - d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
 - f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
 - g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
4. La parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo alla controparte il verificarsi dell'evento.
5. La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte

può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.

6. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al comma 5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano alla Parte Interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
7. La Parte Interessata è tenuta ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni. La risoluzione non ha effetto rispetto alle prestazioni già eseguite.
9. Nel caso in cui un evento o una circostanza di cui ai commi 1 e 3 non impedisca l'adempimento, ma lo renda più gravoso, alterando l'equilibrio originario del contratto, si applica l'art. 43 in materia di rinegoziazione.

Art. 25. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'Art. 31, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti.

